



COMUNE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI

70021 CITTA' METROPOLITANA DI BARI (P.IVA –CODICE FISCALE: 00869560722)

PEC: protocollo.comuneacquaviva@pec.it

Prot. n. 11520

del 29.04.2020

DISCIPLINARE RECANTE “NORME PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI, CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO E DEL CONSIGLIO COMUNALE IN MODALITÀ TELEMATICA”

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

PREMESSO che, come riconosciuto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'epidemia da COVID19, c.d. Coronavirus, è un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza mondiale;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

DATO ATTO che il Governo nazionale e regionale sono intervenuti con i primi provvedimenti volti all'introduzione di misure con carattere d'urgenza in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO in particolare l'articolo 1, comma 2, lett. a) del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante " Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, che impone alle autorità competenti di adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica, tra cui il divieto di allontanamento dal comune o dall'area interessata da parte di tutti gli individui comunque presenti nel comune o nell'area;

VISTO l'articolo 1, comma 1, del DCPM 8 marzo 2020 che dispone alla lettera a) di "...evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", ed in particolare l'articolo 1 del predetto DPCM il quale ha disposto che "Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19/le misure di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all'intero territorio nazionale. ", le cui disposizioni sono efficaci fino al 3 aprile 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020, recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale,

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 Aprile 2020 recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 Marzo 2020 n. 19, recante misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull'intero territorio nazionale;

VISTO il DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. CURA ITALIA) recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID" (GU n.70 del 17-3-2020);

CONSIDERATO che l'articolo 73 (Semplificazioni in materia di organi collegiali) del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 reca:

1. Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente.

2. Per lo stesso tempo previsto dal comma 1, i presidenti degli organi collegiali degli enti pubblici nazionali, anche articolati su base territoriale, nonché degli enti e degli organismi del sistema camerale, possono disporre lo svolgimento delle sedute dei predetti organi in videoconferenza, anche ove tale modalità non sia prevista negli atti regolamentari interni, garantendo comunque la certezza nell'identificazione dei partecipanti e la sicurezza delle comunicazioni.

CONSIDERATO che la sopra citata disposizione governativa prevede la possibilità che la riunione dell'Organo Consiliare si svolga con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati i criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal Presidente del Consiglio Comunale, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente”;

CONSIDERATO CHE:

- occorre predisporre gli strumenti idonei e opportuni per far fronte alle esigenze di governo del Comune nelle attuali situazioni emergenziali derivanti dalla epidemia in corso che impongono, tra l'altro, di evitare il più possibile ogni spostamento delle persone e ogni assembramento;
- l'essenza del metodo collegiale consiste nella possibilità, per i legittimati, di discutere in dibattito e votare simultaneamente sulle materie all'ordine del giorno, mentre la compresenza fisica dei legittimati in uno stesso luogo di riunione rappresenta un mero presupposto perché possano darsi discussione e votazione simultanee;
- la detta compresenza fisica, però, è un presupposto non più indispensabile per assicurare il risultato sopra descritto e, più in generale, il pieno rispetto di tutte le forme procedurali stabilite dalla legge per la costituzione, lo svolgimento e la verbalizzazione delle riunioni degli organi collegiali comunali, se si considera il grado di interazione tra persone site in luoghi diversi, contigui o distanti, che l'evoluzione tecnologica dei mezzi di collegamento audio/video oggi può consentire;

RITENUTO che è necessaria l'introduzione di disposizioni che prevedano e regolino le sedute in videoconferenza che richiamino al rispetto dei principi sopra ricordati e che ne descrivano le modalità di attuazione, al fine di fornire in via preventiva adeguata informazione ai Consiglieri Comunali circa le modalità di tenuta delle riunioni e di intervento alle medesime, nonché al fine di regolare il comportamento dei ruoli e delle figure di supporto previste dalla legge;

DATO ATTO che questa Amministrazione non è dotata di un Regolamento che disciplina le sedute di Consiglio comunale e, quindi, di Commissione Consiliare in modalità di videoconferenza;

RITENUTO di provvedere in merito alle modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari e della Conferenza dei Capigruppo per le motivazioni di cui alle norme citate, per tutta la durata dell'emergenza, in relazione alle esigenze di garantire la funzionalità degli organi istituzionali dell'Amministrazione;

RISCONTRATO che l'utilizzo della modalità in videoconferenza delle sedute del Consiglio comunale rientra nelle prerogative del Presidente del Consiglio comunale;

RITENUTO necessario svolgere, Consigli Comunali e Commissioni e Conferenza dei Capigruppo, in questa fase, in forma telematica, mediante lo strumento della videoconferenza, comunque in modalità sincrona, con la possibilità, anche di tutti i componenti, compreso il Segretario comunale e i suoi collaboratori e/o il suo vicario, di intervenire in luoghi diversi dalla sede istituzionale del Comune, in modo simultaneo e in tempo reale, utilizzando programmi reperibili nel mercato, in via prioritaria liberi e senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione, con l'utilizzo di *webcam* e microfono, con strumenti messi a disposizione dall'Amministrazione o direttamente dagli interessati (ad es. p.c., telefoni cellulari, piattaforme *on line*) idonei a garantire la tracciabilità dell'utenza, ovvero l'identità dei presenti collegati in videoconferenza da luoghi diversi;

RILEVATO, ai fini della tracciabilità, che il collegamento mediante un accreditamento digitale (*file log*, indirizzo *IP*) afferente ai componenti dell'organo mediante piattaforme, cellulari, pc, consente di risalire al titolare del collegamento o dell'utenza

INFORMATI:

- i capigruppo consiliari

ADOTTA

il seguente Disciplinare per lo svolgimento delle sedute delle Conferenze dei Capigruppo, delle Commissioni consiliari e del Consiglio Comunale del Comune di Acquaviva delle Fonti in modalità telematica.

Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente disciplinare regola lo svolgimento, in modalità telematica, delle riunioni dell'Organo Assembleare del Comune di Acquaviva delle Fonti, della conferenza dei capigruppo e delle relative Commissioni consiliari, che si terranno in modalità telematica fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31.01.2020, al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19. La seduta è valida in videoconferenza, anche in sedi diverse dal Comune, pertanto la sede è virtuale, anche con la possibilità che tutti i componenti siano collegati in videoconferenza.
2. Il presente disciplinare adatta gli istituti contenuti nel regolamento di funzionamento del consiglio comunale alle modalità di svolgimento della seduta in videoconferenza.

Art. 2 – Definizioni della modalità telematica

1. Ai fini del presente disciplinare sono definite "sedute in modalità telematica" le riunioni del Consiglio comunale che si svolgono con la seguente modalità:

- uno o più componenti, collegati per videoconferenza, partecipi anche a distanza, ossia da luoghi diversi, anche differenti tra loro, dalla sede dell'incontro fissato nella convocazione;

2. Per videoconferenza si intende l'utilizzo di canali elettronici finalizzato a facilitare la comunicazione tra gruppi di persone situate contemporaneamente in due o più luoghi diversi, attraverso modalità telematiche audio e video (videotelefonati oppure via internet o satellite);

Ogni consigliere comunale riceverà alla pec istituzionale ID e password per il collegamento telematico, che sono strettamente personali e non cedibili.

Sarà possibile fornire anche email personale, in caso di difficoltà nell'utilizzo della pec istituzionale.

3. Al fine di consentire l'effettivo riconoscimento dei presenti non sarà possibile utilizzare lo strumento della semplice "call";

4. La presenza alla seduta si intende accertata con il collegamento alla videoconferenza, secondo le modalità indicate nel presente atto.

Art. 3 - Requisiti tecnici minimi e disciplina del flusso documentale

1. La partecipazione a distanza alle riunioni di un Organo collegiale, nelle ipotesi di cui all'art. 2 comma 1, presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a garantire:

- la pubblicità della seduta;
- l'identificazione degli intervenuti;
- la reciproca percezione audiovisiva tra tutti i membri che consenta ai componenti dell'organo di partecipare in tempo reale a due vie e, dunque, il collegamento simultaneo tra tutti i partecipanti su un piano di perfetta parità al dibattito;
- la visione degli atti della riunione;
- lo scambio di documenti;
- la visione dei documenti mostrati dal Presidente e oggetto di votazione;
- la discussione, l'intervento e il diritto di voto in tempo reale degli argomenti affrontati.

2. La singola riunione viene prenotata, a cura della Segreteria Generale (Consiglio) o del segretario di ciascuna Commissione sulla piattaforma resa disponibile indicando data, orario di inizio, numero di terminali da collegare e dati del referente. Il referente, prima della seduta, riceve una mail di conferma della disponibilità del sistema contenente il link di accesso in totale sicurezza alla videoconferenza con le istruzioni d'uso. Il link può essere inviato da parte dell'ente richiedente anche agli altri partecipanti. Per creare l'eventuale diretta streaming dei Consigli comunali si riceve anche il link da copiare sul sito e/o sugli altri canali istituzionali, ove possibile.

È possibile iniziare il collegamento alla riunione da computer o da telefonino il giorno e l'ora prestabiliti cliccando sul link di accesso ricevuto. È assicurato il supporto necessario per le fasi di apertura e di chiusura del collegamento.

3. Al fine di consentire in ogni caso la conoscibilità degli atti della riunione fra tutti i partecipanti, è comunque possibile, preventivamente o contestualmente alla seduta, l'utilizzo della casella di posta elettronica istituzionale, di sistemi informatici di condivisione di files (ad es. cloud).

4. Laddove non sia possibile garantire la diretta streaming della singola seduta del Consiglio Comunale, l'onere della pubblicità della stessa viene assolto pubblicando, anche nei giorni successivi sul sito internet del Comune, la relativa registrazione audio anche ai fini della conoscenza agli organi di informazione e a tutti i cittadini;

5. La pubblicità delle sedute del Consiglio comunale può essere sospesa, ovvero solo in videoconferenza dei suoi componenti, compreso il Segretario Generale e i propri collaboratori, qualora si discuta di questioni personali o si è in presenza di apprezzamenti su qualità personali, attitudini, meriti e demeriti di individui o questioni che rivestono il carattere di riservatezza ai fini della tutela dei dati personali discussi;

6. Il Comune si è dotato di supporto tecnico e operativo, al fine di garantire il necessario ausilio ai partecipanti alle sedute in modalità telematica.

Art. 4 – Convocazione e svolgimento delle sedute di Consiglio Comunale

1. La convocazione delle adunanze del Consiglio Comunale per lo svolgimento del quale è possibile il ricorso alla modalità telematica deve essere inviata, a cura del Presidente del Consiglio comunale, al Segretario Generale e a tutti i componenti dell'Organo mediante sistemi telematici di comunicazione all'indirizzo di posta elettronica preventivamente indicato da ciascun consigliere.

2. La convocazione di cui al comma 1 contiene l'indicazione espressa del ricorso alla modalità telematica e le relative motivazioni.

3. Nel caso di seduta telematica, uno o più componenti del Consiglio comunale potranno essere collegati per videoconferenza dalla sede istituzionale in cui ordinariamente si svolge il Consiglio.
 4. La partecipazione a distanza deve avvenire secondo le modalità previste all'art. 3 comma 2 del presente disciplinare.
 5. Per lo svolgimento delle sedute con modalità telematiche il Consiglio, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 3, si avvale di idonei metodi di lavoro collegiale che garantiscano l'effettiva compartecipazione, la contemporaneità delle decisioni, la sicurezza dei dati, delle informazioni e, ove prevista, la segretezza. Ogni consigliere potrà disattivare il video durante la seduta telematica, restando in modalità audio, per problemi di connessione, dichiarandolo in apertura di seduta, tranne che al momento del voto e del suo intervento.
 6. Per la validità delle sedute in modalità telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per l'adunanza ordinaria. E', inoltre, necessario che il collegamento audio-video garantisca al Presidente e al Segretario Generale, ognuno per la propria competenza, la possibilità di accertare l'identità dei componenti che intervengono in audio e video, di regolare lo svolgimento della discussione, di constatare e proclamare i risultati della votazione, consentendo a tutti i componenti di poter intervenire alla seduta, alla discussione, alla presentazione di documenti, alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, tutti in modalità simultanea;
 7. La presentazione di documenti/emendamenti durante la seduta può essere sostituita dalla lettura e dal deposito mediante invio esclusivamente alla pec del protocollo dalla pec istituzionale assegnata a ciascun consigliere comunale *almeno 24 ore prima dell'ora del collegamento, al fine di consentire l'invio a tutti i componenti del Consiglio comunale;*
 8. La manifestazione del voto deve avvenire in modo palese, nominativamente. Le votazioni a scrutinio segreto non sono compatibili con la partecipazione in videoconferenza. In tali ipotesi – ove non si possa disporre il rinvio della votazione ad altra seduta – non si potrà procedere alla votazione a scrutinio segreto.
 9. È consentito collegarsi da qualsiasi luogo che consenta il rispetto delle prescrizioni di cui al presente disciplinare e, in ogni caso, con l'adozione di accorgimenti tecnici che garantiscano il corretto svolgimento della seduta.
 10. Il Presidente del Consiglio e il Segretario Generale del Comune possono prendere parte alla seduta del Consiglio collegati in videoconferenza anche da luoghi diversi dall'aula consiliare.
 11. In caso di seduta da tenersi in videoconferenza, la stessa si considererà tenuta nel luogo indicato nell'avviso di convocazione.
 12. Preliminarmente alla trattazione dei punti all'Ordine del giorno, compete al Segretario Generale verbalizzante verificare la sussistenza del numero legale dei partecipanti con la specificazione, a verbale, della sede e delle tecnologie utilizzate da ciascuno dei partecipanti a distanza.
 13. Il Segretario Generale attesta la presenza dei componenti degli organi mediante appello nominale, compreso al momento del voto per coloro che sono collegati via telematica, in funzione delle competenze, *ex 97, comma 4, lettera a)* del D.lgs. n. 267/2000;
 14. La seduta, dopo l'appello nominale da parte del Segretario Generale, è dichiarata dal Presidente valida con una verifica del collegamento simultaneo di tutti i presenti, secondo i *quorum* previsti dal regolamento consiliare, dallo statuto, dalla legge;
 15. Le modalità di intervento sono definite al momento della seduta dal Presidente, esponendo ai presenti in sede o a coloro che sono collegati in videoconferenza le misure operative per assicurare l'ordine e l'illustrazione degli interventi, al termine dei quali si passa alla votazione per appello nominale e voto palese mediante affermazione vocale – audio.
- Tenuto conto delle nuove modalità di svolgimento delle sedute potranno essere adottate modalità semplificate di illustrazione, trattazione e di discussione degli argomenti, sentita la conferenza dei capigruppo. Pur rimanendo inalterata in linea di principio la durata ordinariamente stabilita degli interventi, viene tuttavia fortemente raccomandato ai consiglieri di garantire il più possibile la brevità degli stessi. La conferenza dei capigruppo potrà decidere in qualunque momento un eventuale contingentamento dei tempi di intervento.

16. La seduta può avvenire solo in videoconferenza, anche senza alcun componente presso la sede dell'Amministrazione, ed – in ogni caso – tale modalità viene indicata nell'avviso o invito di convocazione del Consiglio comunale;
17. La seduta si intende aperta nell'ora in cui il Segretario Generale ha provveduto all'appello dei presenti, dando atto espressamente a verbale della seduta in modalità di videoconferenza, ovvero con la partecipazione di componenti in videoconferenza;
18. Alla seduta in videoconferenza possono partecipare gli Assessori;
19. I Consiglieri si astengono dal prendere parte alle deliberazioni nei casi di incompatibilità con l'oggetto in trattazione previsti dalla legge e comunque ogniqualvolta dichiarino di avere interessi personali anche indiretti con l'argomento oggetto di trattazione. A tal fine i Consiglieri, qualora versino in una situazione di cui sopra, sono tenuti a farne espressa dichiarazione al Presidente e ad astenersi dal proseguire alla partecipazione della seduta, interrompendo il collegamento in video-conferenza.
20. In caso di temporanee disfunzioni dei collegamenti o delle connessioni o per altra ragione che impedisce il collegamento in videoconferenza, il Presidente sospende temporaneamente la seduta per poi riprendere la videoconferenza mediante un nuovo appello del Segretario Generale, e secondo le modalità sopra indicate. Qualora persistano i problemi tecnici che rendano impossibile il collegamento o la connessione di alcuni consiglieri, si darà ugualmente corso all'assemblea, se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente del Consiglio che sia impossibilitato a collegarsi o connettersi in videoconferenza. Se il numero legale non è garantito, la seduta dovrà essere interrotta e dichiarata deserta.
21. Il consigliere che, pur rimanendo connesso, non intenda partecipare al voto è tenuto a darne preventiva comunicazione al Segretario Generale.
22. Qualora durante una votazione si manifestino dei problemi di connessione, e non sia possibile ripristinare il collegamento in tempi brevi (entro massimo 10 minuti), il Presidente del Consiglio riapre la votazione dopo aver ricalcolato il quorum di validità della seduta e della conseguente votazione, tenuto conto che i componenti non più collegati in videoconferenza sono considerati assenti giustificati. Se il numero legale non è garantito, la seduta dovrà essere interrotta. In tal caso restano valide le deliberazioni adottate fino al momento della sospensione della seduta.
23. La seduta si intende chiusa con la dichiarazione del Presidente dell'ora di chiusura. Tale dichiarazione è preceduta da appello nominale effettuato dal Segretario Generale avente la funzione di accertare i consiglieri ancora presenti ai fini del riconoscimento del gettone di presenza e del permesso dal lavoro. Ai medesimi fini i consiglieri che sopraggiungono dopo il primo appello nominale o che abbandonano la seduta prima della conclusione hanno l'onere di far constatare tali circostanze al Presidente, che ne informa il Segretario generale.

Art. 5 – Convocazione e svolgimento delle sedute di Commissione

1. La convocazione delle adunanze della Commissione consiliare con il ricorso alla modalità telematica deve essere inviata, a cura del Presidente della Commissione, al Segretario e a tutti i componenti mediante sistemi telematici di comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata preventivamente assegnata a ciascun consigliere.
2. La convocazione di cui al comma 1 contiene l'indicazione espressa del ricorso alla modalità telematica e le relative motivazioni.
3. La partecipazione a distanza deve avvenire secondo le modalità previste all'art. 3 comma 2 del presente disciplinare.
4. Per lo svolgimento delle sedute con modalità telematiche anche la Commissione, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 3, si avvale di idonei metodi di lavoro collegiale che garantiscano l'effettiva partecipazione, la contemporaneità delle decisioni, la sicurezza dei dati, delle informazioni e, ove prevista, della segretezza.
5. Per la validità delle sedute in modalità telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per l'adunanza ordinaria. E', inoltre, necessario che il collegamento garantisca al Presidente e al Segretario della commissione stessa, ognuno per la propria competenza, la possibilità di accertare l'identità dei componenti che intervengono in videoconferenza, di regolare lo svolgimento della discussione, di constatare e proclamare i risultati della votazione, consentendo a tutti i componenti di poter intervenire

alla seduta, alla discussione, alla presentazione di documenti, alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, tutti in modalità simultanea;

6. La manifestazione del voto deve avvenire in modo palese, nominativamente.

7. È consentito collegarsi da qualsiasi luogo che consenta il rispetto delle prescrizioni di cui al presente disciplinare e, in ogni caso, con l'adozione di accorgimenti tecnici che garantiscano la segretezza della seduta.

8. Il Presidente della Commissione e il Segretario possono prendere parte alla seduta della Commissione collegati in videoconferenza anche da luoghi diversi dalla sede comunale.

9. In caso di seduta da tenersi in videoconferenza, la stessa si considererà tenuta nel luogo indicato nell'avviso di convocazione.

10. Preliminarmente alla trattazione dei punti all'Ordine del giorno, compete al Segretario verbalizzante verificare la sussistenza del numero legale dei partecipanti con la specificazione, a verbale, della sede e delle tecnologie utilizzate da ciascuno dei partecipanti a distanza.

11. Il Presidente attesta la presenza dei componenti degli organi mediante appello nominale, compreso al momento del voto per coloro che sono collegati via telematica;

12. La seduta, dopo l'appello nominale da parte del Presidente, è dichiarata valida con una verifica del collegamento simultaneo di tutti i presenti, secondo i *quorum* previsti dal regolamento consiliare;

13. Le modalità di intervento sono definite al momento della seduta dal Presidente, esponendo ai presenti in sede o a coloro che sono collegati in videoconferenza le misure operative per assicurare l'ordine e l'illustrazione degli interventi, al termine dei quali si passa alla votazione per appello nominale e voto palese mediante affermazione vocale – audio;

14. La seduta può avvenire solo in videoconferenza, anche senza alcun componente presso la sede dell'Amministrazione;

15. Alla seduta in videoconferenza possono partecipare gli Assessori e Dirigenti;

16. In caso di temporanee disfunzioni dei collegamenti o delle connessioni o per altra ragione che impedisce il collegamento in videoconferenza, il Presidente sospende temporaneamente la seduta per poi riprendere la videoconferenza mediante un nuovo appello, e secondo le modalità sopra indicate. Qualora persistano i problemi tecnici che rendano impossibile il collegamento o la connessione di alcuni consiglieri, si darà ugualmente corso ai lavori della commissione, se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente della Commissione che sia impossibilitato a collegarsi o connettersi in videoconferenza. Se il numero legale non è garantito, la seduta dovrà essere interrotta e dichiarata deserta.

17. Il consigliere che intende abbandonare l'aula o che si disconnette è tenuto a darne preventiva comunicazione al Presidente.

18. Qualora durante una votazione si manifestino dei problemi di connessione, e non sia possibile ripristinare il collegamento in tempi brevi (entro massimo 10 minuti), il Presidente della Commissione riapre la votazione dopo aver ricalcolato il quorum di validità della seduta e della conseguente votazione, tenuto conto che i componenti non più collegati in videoconferenza sono considerati assenti giustificati. Se il numero legale non è garantito, la seduta dovrà essere interrotta. In tal caso restano valide le decisioni e relative votazioni intervenute fino al momento della sospensione della seduta.

19. La seduta si intende chiusa con la dichiarazione del Presidente dell'ora di chiusura;

20. Le disposizioni contenute in questo articolo si applicano alla conferenza dei capigruppo, per quanto compatibili con le funzioni della stessa.

Art. 6 – Verbale di seduta

1. Nel verbale della seduta deve essere riportato:

- che fino alla data di cessazione dello stato di emergenza per la diffusione del virus COVID deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020 la modalità di svolgimento della seduta è quella telematica;
- il luogo dal quale sono collegati in videoconferenza i membri del Consiglio o della Commissione
- l'indicazione dei presenti all'inizio della discussione del singolo argomento;
- l'esito della votazione da effettuarsi per appello nominale e voto palese mediante affermazione vocale – audio.

La tracciabilità delle sedute sarà assicurata dalla registrazione ed esclusivamente per quelle consiliari anche dalla trasmissione in streaming delle stesse e dalla stesura dei verbali mediante stenotipia

Art. 7 – Disposizioni transitorie e finali

Il presente Disciplinare va trasmesso ai Consiglieri Comunali, ai Presidenti delle Commissioni consiliari, agli Assessori, ai Segretari della commissioni consiliari, al Segretario Generale dell'ente e ai dirigenti del Comune, affinché vengano posti nella condizione di conoscere i criteri organizzativi fissati e possano organizzarsi di conseguenza. Il presente disciplinare viene trasmesso, altresì, alla prefettura di Bari. L'entrata in vigore coincide con il giorno della sua pubblicazione sull'Albo pretorio on line del Comune di Acquaviva delle Fonti.

Acquaviva delle Fonti, 29.04.2020

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
PIETROFORTE dott.ssa Francesca

Visto
Il Segretario Generale
Dott.ssa Rosella Anna Maria GIORGIO